

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 08/07/2025

FATTO

La ricorrente dichiara nel ricorso di aver stipulato il 28.02.2020 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente. Proposto invano reclamo, la ricorrente si rivolge all'ABF, al quale chiede in via principale di riconoscere il suo diritto al rimborso degli oneri non maturati per una somma di € 745,87, in applicazione del criterio pro rata temporis. In via subordinata chiede l'applicazione del criterio della curva degli interessi per i soli oneri ritenuti up front. Chiede inoltre la restituzione delle quote versate in eccedenza e la refusione delle spese legali e della procedura, oltre al riconoscimento degli interessi legali dal giorno del reclamo. Parte resistente nelle controdeduzioni eccepisce di aver agito nel rispetto della normativa primaria e delle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia. In particolare, come emerge dal paragrafo 3 "Costi del credito", così come al successivo paragrafo 3.1 "Costi connessi" di cui alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, quale parte integrante di entrambi i contratti stipulati, gli oneri oggetto di richiesta venivano pattuiti come "fissi" e non restituibili in caso di rimborso anticipato del prestito. Con riferimento specificatamente agli "Oneri di distribuzione" osserva che hanno natura up front e quindi non sono rimborsabili, oltre ad essere stati versati all'intermediario del credito e, pertanto, non direttamente percepiti dall'intermediario resistente. In relazione alle Spese d'istruttoria ne evidenzia la natura up front poiché fanno riferimento

ad una mera e formale attività di valutazione preliminare del merito creditizio del cliente e di pre-analisi, volta ad accertare essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa e, quindi, la fattibilità dell'operazione di finanziamento. Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sul diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione del suo costo totale, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 125sexies, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Dalla documentazione prodotta si evince che il contratto è stato anticipatamente estinto nel dicembre 2023, in corrispondenza della rata 48 sulle 120 complessive. Dal conteggio estintivo emerge uno storno di € 2.786,49 per "abbuono interessi" e il rimborso di € 225,00 quali "commissioni di gestione". In atti è presente conforme quietanza liberatoria. Ciò posto, il Collegio, richiamata la sentenza n. 263/22 della Corte Costituzionale, rileva che per i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l'originario art. 125sexies Tub come interpretato alla luce della decisione resa dalla Corte Giustizia (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, c.d. Lexitor), con la quale è inequivocabilmente sancito il diritto del consumatore che rimborsi anticipatamente il debito "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte" e, sulla base di questa, già stabilito dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta). Il Collegio precisa infine di non ritenere che il contesto come sopra delineato sia modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato "Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo", così recita: "1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte". Né ritiene possa qui richiamarsi la diversa decisione della Corte di Giustizia relativa al rimborso degli oneri in caso di anticipata estinzione (Corte di Giustizia, decisione C-555/21), in quanto attinente a diversa tipologia di credito ai consumatori, ovvero quello immobiliare, oggetto di autonoma e specifica disciplina proprio in ragione delle sue specificità. Il Collegio richiama pertanto l'indirizzo interpretativo dell'ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili recurring in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr.



Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura up front, il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi "costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019). Tanto premesso, il Collegio esamina le commissioni previste dal contratto, rilevando come sia le spese di istruttoria che gli oneri di distribuzione risultino descritte in contratto alla stregua di attività aventi chiaro carattere up front. Le commissioni di gestione hanno evidente natura recurring e risultano rimborsate in sede di conteggio estintivo. In conclusione, applicando i sopra visti orientamenti e criteri, si ottiene complessivamente l'importo, arrotondato all'unità ("Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, 2020, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25), di € 519,00, calcolato come dalla seguente tabella:

rate complessive	120	rate scadute	45	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	75	TAN	9,33%					
Denominazione		% rapportata al TAN	43,48%					
spese di istruttoria				400,00 €	Up front	173,93 €		173,93 €
oneri di distribuzione				793,39 €	Up front	344,99 €		344,99 €
commissione di gestione				360,00 €	Recurring	225,00 €	225,00 €	0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								518,92 €

Parte ricorrente chiede ancora la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, non è in atti alcuna documentazione dalla quale possa desumersi una tale circostanza. Non è possibile pertanto accogliere tale domanda.

Considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014); accertato infine di non poter riconoscere il rimborso delle spese legali in favore di parte ricorrente, non essendo presenti gli elementi che ne costituiscono il presupposto (cfr. in particolare la decisione n. 4580 del 12.05.2025, ove è precisato che “essendo il ricorso all’assistenza tecnica una facoltà del cliente, quest’ultimo dovrà dimostrare che la presenza del professionista è stata resa necessaria dal “comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall’intermediario nella gestione della controversia”, potendo assumere “rilievo anche il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia”)

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 519,00 (cinquecentodiciannove/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI